

## Responsabili tecnici di imprese di installazione\*

### Normativa di riferimento

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", ha stabilito che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere, in alternativa, uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, comma 1. Tra questi figura, alla lettera c), *"titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore"*.

Tra gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, figurano, all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 37/2008: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (lett. a); impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lett. b); impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lett. c); impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lett. d).

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato sui *"termini temporali dell'esperienza professionale rispetto al conseguimento del titolo di studio"*, rappresentando che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), del sopra citato D.M. n. 37/2008, il periodo di inserimento presso un'impresa del settore deve essere sempre successivo, in termini temporali, al conseguimento del *"diploma/qualifica"* o del *"titolo/attestato, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale"*.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 768 del 5 luglio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **"Responsabile tecnico dell'impresa per l'installazione di impianti di condizionamento, climatizzazione, refrigerazione e riscaldamento all'interno di edifici"**;
- **"Responsabile tecnico dell'impresa per l'installazione di impianti elettrici all'interno di edifici"**;
- **"Responsabile tecnico dell'impresa per l'installazione di impianti idrici e sanitari all'interno di edifici"**;
- **"Responsabile tecnico dell'impresa per l'installazione di impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici all'interno di edifici"**.

---

\* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.